



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 8 del 06/02/2026

Oggetto: ART.53 LR 24/2017 - COMUNE DI PARMA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO SITO TRA VIA LANFRANCO E VIA GHIRETTI (CUP I97H23001460004 CUI L00162210348202300034), IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE, AI SENSI DELL'ART 53 DELLA LR 24/17 - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008;
la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;
la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.2021;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che il Comune di Parma con nota PEC n. 1423 del 20/01/2026 ha trasmesso l'istanza in oggetto per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17 e della L. 241/1990 e s.m.i. per la valutazione del progetto di riconfigurazione di un parcheggio pubblico esistente realizzato all'interno del "Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica", comparto di riqualificazione urbanistica Viale Piacenza – Via Lanfranco, con l'ampliamento a sud dello stesso parcheggio in area destinata a verde pubblico attrezzato, come da RUE e da nuovo PUG del Comune di Parma, attualmente utilizzata in modo improprio a parcheggio senza nessuna regolamentazione viabilistica;

che l'intervento, che interessa aree rientranti nella titolarità del Comune di Parma, risulta non pie-

namente conforme agli strumenti urbanistici vigenti, occorrendo modificare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC);

che il Comune ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, in data 05/11/2025, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica e ha dichiarato che decorso il termine di legge non sono pervenute osservazioni;

che con la stessa nota PEC n. 1423 del 24.06.2024 sono stati trasmessi i pareri definitivi degli enti ed è stato richiesto il Decreto quale atto definitivo dell'Amministrazione Provinciale;

CONSTATATO, nel merito che:

l'area su cui ricade il progetto in oggetto è localizzata in Via Ghiretti, laterale di Via Lanfranco, all'interno del quartiere Pablo, nel Capoluogo. L'area risulta di proprietà del Comune di Parma, come cessione delle opere di urbanizzazione del "Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica" di riqualificazione urbanistica di Via Lanfranco – angolo Viale Piacenza;

tale area, attualmente utilizzata in modo improprio come sosta per le auto senza alcuna regolamentazione viabilistica, era destinata in parte a parcheggio e in parte a verde pubblico all'interno del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, per cui si propone un cambio della destinazione urbanistica da prevedersi interamente a parcheggio;

la riqualificazione dell'area si rende necessaria data l'attuale carenza e disorganicità dei posti auto rispetto alle necessità dei residenti e delle attività presenti nel contesto;

l'intervento di razionalizzazione e ampliamento del parcheggio esistente determinerà la realizzazione di un totale di 42 posti auto (comprensivi di 3 posti auto per persone diversamente abili) oltre ad adeguati spazi di manovra e circolazione. L'intervento prevede inoltre la realizzazione di nuovi punti luce allo scopo di garantire un'illuminazione ottimale ed omogenea di tutta l'area, una sistemazione generale delle alberature presenti, nonché la predisposizione di un'idonea rete di raccolta delle acque meteoriche che prevede la creazione di presidi finalizzati alla laminazione delle acque di pioggia, in modo da non aggravare il corretto deflusso della rete fognaria pubblica esistente in Via Lanfranco;

l'intervento risulta non pienamente conforme agli strumenti urbanistici vigenti, occorrendo modificare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC). In particolare la variante prevede la classificazione dell'area da "SUP – Piani urbanistici attuativi ed interventi edilizi diretti previsti dal previgente PRG" art. 1.2.6 a "Parcheggi pubblici e privati" art. 3.2.59 delle Norme Tecniche del RUE. La variante risulta di natura meramente cartografica e produce effetti sia sul RUE che sul POC;

l'adozione del PUG, con atto di CC n. 17 del 31.03.2025 determina l'applicazione delle misure di salvaguardia, di cui all'art. 27 della LR 24/2017, ad eccezione dei procedimenti speciali. La presente proposta di variante risulta coerente con le strategie del PUG e comporterà modifica della Tav. D1 della Disciplina del PUG;

che pertanto per il progetto in oggetto è stata richiesta una variante urbanistica al RUE e al POC ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'intervento non contrasta con gli obiettivi e le esigenze di tutela espresse dal medesimo Piano per l'area oggetto di studio;

non sono emerse condizioni tali da richiedere di sottoporre il progetto in oggetto a valutazione ambientale (VAS/VALSAT), ponendosi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 19 comma 6 della L.R. 24/2017 e s.m.i., che ricalca quanto stabilito all'art. 5 comma 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli enti competenti in materia ambientale, che costituiscono vincolo per la successiva fase attuativa;

CONSIDERATO:

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale;

che in particolare:

AUSL ha espresso, con nota PEC n. 1087 del 08/01/2026, parere igienico-sanitario di competenza favorevole al progetto con prescrizioni da mettersi in atto durante la fase di cantiere;

ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con raccomandazioni circa gli aspetti di adattamento ai cambiamenti climatici (Rif. Arpae PG n. 225641 del 17/12/2025 Sinadoc 33546/2025);

IRETI con nota prot. n. RT/016625-2025-P del 15/12/2025 ha espresso parere favorevole di fattibilità con prescrizioni riguardanti la fognatura e il rispetto dell'invarianza idraulica;

Consorzio di Bonifica, con nota del 27/11/2025, trasmessa dal Comune di Parma ha rilasciato il proprio nulla osta in merito all'intervento proposto;

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota Prot. 34.43.01/3623/2025 ha espresso parere favorevole, fermo restando il disposto dell'articolo 90 del D.Lgs. 42/2004;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati nel corso dello svolgimento della Conferenza dei servizi, sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele ~~così come sopra evidenziate~~ limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti della variante, visti altresì i pareri positivi con prescrizioni di AUSL e ARPAE, si ritiene che la tipologia e le caratteristiche delle modifiche e dei perfezionamenti proposti, precedentemente descritti, siano tali da poter essere ricondotti alle casistiche elencate all'art.19 della LR.24/2017 e mi. e che la stessa variante non sia da assoggettare a specifica procedura di VAS\ValSAT;

SENTITO il Consigliere Delegato Alessandro Fadda;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e s.m.i. e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere favorevole sulla variante urbanistica al RUE e al POC vigente del Comune di Parma nell'ambito della procedura di cui all'art. 53 della LR 24/2017 in relazione alla realizzazione del progetto di riconfigurazione di un parcheggio pubblico esistente all'interno del "Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica", comparto di riqualificazione urbanistica Viale Piacenza – Via Lanfranco (art. 40 quater), con l'ampliamento a sud dello stesso parcheggio in area destinata a verde pubblico attrezzato, nel Comune di Parma, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi, per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico;

di trasmettere altresì al Comune di Parma copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **458 /2026** ad oggetto:

" ART.53 LR 24/2017 - COMUNE DI PARMA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO SITO TRA VIA LANFRANCO E VIA GHIRETTI (CUP I97H23001460004 CUI L00162210348202300034), IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE, AI SENSI DELL'ART 53 DELLA LR 24/17 - VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 05/02/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale